

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Proroga e modifica del 8 dicembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 dicembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002 e del 30 gennaio 2003¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 10 cpv. 1 Salari minimi²

¹ Salari lordi minimi mensili per collaboratori a tempo pieno:

- | | | |
|----|--|------------|
| I | Collaboratori senza apprendistato professionale
Se il collaboratore non presta un lavoro qualificato secondo la cifra 2, il salario minimo può essere ridotto al massimo del 10 % se l'azienda è sita in una regione che necessita di promozione ai sensi della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (<i>LIM, RS 901.1, Allegato</i>). | Fr. 3120.– |
| II | Collaboratori con apprendistato professionale o formazione equivalente | Fr. 3525.– |
| II | Collaboratori con formazione professionale superiore o particolare responsabilità | Fr. 4240.– |
| | a) Esame professionale giusta l'articolo 51 ss. LFP | |
| | b) Apprendistato con 7 anni di esperienza settoriale (compreso il periodo di formazione) | |

¹ FF 1998 4400–4401, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026

² Valevole dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà generale rispettivamente dalla stagione estiva 2004

- c) Quadri ai quali è regolarmente sottoposto almeno 1 collaboratore (compresi apprendisti o lavoratori a tempo parziale)
- d) Collaboratori con formazione o funzione di quadro equivalente.

IV Quadri ai quali è regolarmente sottoposto un numero di collaboratori giusta la lettera c) o esame professionale superiore secondo l'articolo 51 ss. LFPr

- a) – Quadri ai quali sono regolarmente sottoposti collaboratori giusta la lettera c)
 - funzione di quadro equivalente Fr. 5325.–
- b) – Esame professionale superiore giusta l'articolo 51 ss. LFPr
 - Quadri ai quali sono regolarmente sottoposti collaboratori giusta la lettera c) da almeno 5 anni
 - funzione di quadro o formazione equivalente Fr. 6425.–
- c) Numero di collaboratori sottoposti giusta le lettere a) e b):

Settore cucina	4
Settore servizio	6
Settore hall/réception	3
Settore economia domestica aziendale	6
Altri settori	3
- d) I salari giusta le lettere IV a) e b) possono anche essere inferiori, se stipulato per iscritto in un contratto di lavoro, indipendentemente dallo stato di residenza del collaboratore.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

8 dicembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz